



Comune di Livorno

DECISIONE N. 193

GIUNTA COMUNALE DEL 21/05/2013 - ORE 17.30

Presenti: Cosimi, Picchi, Roncaglia, Tredici, Bettini, Majidi, Nebbiai, Bernardo.
Assiste: il Segretario Generale Dr. Antonio Salonia

Oggetto: Associazioni di promozione sociale (Circoli). Nota Assessore Bernardo prot. n. 46952/2013. Rapporto Dip. 4 prot. n. 42849/2013.

LA GIUNTA

Ascoltato l'Assessore Bernardo che ha illustrato ai presenti in dettaglio i contenuti del rapporto, dopo attenta valutazione ed analisi

DECIDE


Di concordare con quanto contenuto nel rapporto, dando mandato all'U.O. Edilizia Privata di procedere con gli atti conseguenti.

La presente decisione si comunica a:


Sig. Sindaco
Sig. Vice Sindaco
Sigg.ri Assessori
Vice Segretario Generale
Ing. Chetoni
Dott.ssa Cenerini


IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Antonio Salonia)

3/15/13



Assessore Edilizia Privata,
Patrimonio, Commercio e Turismo,
Contenzioso Legale



Livorno, 10 maggio 2013


Al Signor Sindaco

Oggetto: Rapporto prot. n. 42849 del 30.04.13 predisposto dal Dipartimento 4 Politiche del Territorio relativo a "Associazioni di promozione sociale (Circoli) - L. 383/00".

Con la presente Le trasmetto il rapporto in oggetto, per le opportune valutazioni da parte della Giunta Comunale.

Cordiali saluti.

Paola Bernardo



M. Bernardo



COMUNE DI LIVORNO
DIPARTIMENTO IV
U.OVA URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA



Prot. n. 42868 del 30/04/2013
Livorno, 19.4.2013

ASSESSORE EDILIZIA PRIVATA
Avv. Paola Bernardo

e.p.c. **SIG. SINDACO**

SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE U.O.VA COMMERCIO
Dott. Fabio Saller

OGGETTO: ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE (CIRCOLI) - L. 383/00 -

Per opportuna conoscenza, evidenziamo di seguito alcune considerazioni relative alla tematica della installazione delle associazioni di promozione sociale (circoli) in locali che non hanno destinazione d'uso conforme. Riteniamo di sottoporLe quanto sotto riportato in

considerazione della rilevanza che la questione ha assunto nell'ambito del territorio comunale per la costante proliferazione di questa tipologia di strutture che vanno ad insediarsi in fabbricati che hanno, urbanisticamente, altra destinazione d'uso.

Come è noto, infatti, la L. 383/00 prevede che la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali ove si svolgono le relative attività siano compatibili con tutte le destinazioni omogenee previste dal D.M. 1444/68 indipendentemente dalla destinazione urbanistica. Questo vale, ovviamente, per le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della suddetta legge 383/00.

La giurisprudenza e gli approfondimenti dottrinali successivi hanno chiarito che le associazioni di promozione sociale possono esercitare la loro attività in qualsiasi locale purché munito del certificato o della attestazione di abitabilità/agibilità ed in assenza di qualsiasi autorizzazione, laddove non esercitino attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soci.

Qualora, invece, quest'ultima attività venga svolta è necessario dotarsi di autorizzazione igienico-sanitaria o rispettare comunque le normative vigenti in ordine all'esercizio di attività di somministrazione.

Fermo restando quanto sopra detto, si tratta ora di esaminare la questione delle opere che possono essere realizzate nei locali da destinare a sedi di associazione (circoli).

Sul punto occorre evidenziare che il mutamento dell'uso di un immobile, laddove non esista il piano di localizzazione delle funzioni previsto dalla legge regionale 1/05, non è soggetto ad alcun titolo abilitativo edilizio e non comporta violazione delle norme urbanistico-edilizie.

Ne consegue che, qualora il circolo elegga la propria sede o svolga l'attività in locali anche non conformi quanto alla destinazione d'uso senza eseguire alcuna opera, non è richiesto alcun adempimento di tipo edilizio, salve le variazioni catastali imposte dalla normativa fiscale.

La problematica sorge laddove, invece, si vogliano eseguire opere edilizie per insediare l'associazione promozione sociale.

Ricordiamo, a tal proposito, che il mutamento di destinazione d'uso accompagnato da opere edilizie concretizza un intervento rilevante con obbligo di presentazione della relativa pratica edilizia, ove vi sia conformità urbanistica e salvo il pagamento degli oneri di urbanizzazione dovuti per il cambio di destinazione d'uso.

Ne consegue che, laddove si intenda eseguire opere edilizie per l'insediamento dell'associazione di promozione sociale, occorre rispettare le suddette condizioni: presentazione di pratica edilizia per cambio di destinazione d'uso, ove vi sia conformità urbanistica, e pagamento del contributo di concessione.

Rimangono escluse da questa ipotesi solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con questo termine intendendosi le sole opere finalizzate alla conservazione dei locali, in conformità alla originaria destinazione d'uso.

Nelle opere di manutenzione straordinaria, come sopra definite, non rientra la realizzazione di impianti per la preparazione di alimenti e bevande. Pertanto, nei locali nei quali si voglia esercitare l'attività di una associazione di promozione sociale, non potranno essere realizzati impianti di cucina senza la presentazione della pratica edilizia per cambio di destinazione d'uso con opere che presuppone la verifica della conformità urbanistica e il pagamento del contributo di concessione.

Qualora ritenga di sottoporre questa nota all'attenzione della Giunta e la Giunta concordi,
daremo diffusione presso gli ordini professionali.

Il dirigente Dipartimento
Ing. G. Chetoni

Il dirigente
Dott.ssa Susanna Cenerini